

**DISPOSIZIONI GENERALI IN MATERIA DI STANDARD MINIMI DI PERCORSO FORMATIVO**

**Art.1**

Gli standard di percorso formativo rappresentano l'insieme strutturato delle indicazioni cogenti e di indirizzo definite dalla Regione ai fini della autorizzazione dell'offerta formativa rivolta alla acquisizione di una qualificazione o di una abilitazione.

**Art.2**

Gli standard di percorso formativo:

- a) sono riferiti agli standard professionali approvati dalla Regione o alla normativa applicabile in materia di abilitazione;
- b) sono elaborati conformemente all'allegato A della presente Deliberazione;
- c) costituiscono il riferimento obbligatorio per l'esercizio del riconoscimento dei crediti;
- d) sono approvati con Determinazione Dirigenziale del Direttore competente in materia di formazione;
- e) sono resi noti attraverso la pubblicazione nella sezione del sito istituzionale dedicata al Repertorio dei profili e delle competenze.

**Art.3**

La conformità allo standard minimo di percorso formativo approvato è obbligatoria in sede di richiesta di prima autorizzazione all'erogazione di offerta corsuale o di rinnovo della stessa da parte degli organismi formativi interessati. Gli organismi formativi possono proporre contenuti e/o Unità di Risultato di Apprendimento aggiuntive rispetto allo standard minimo, nel limite massimo del 10% delle ore totali di formazione, al netto del tirocinio curriculare.

**Art.4**

Gli organismi formativi in possesso di autorizzazione all'erogazione di offerta corsuale, rilasciata precedentemente all'adozione degli standard di percorso formativo, mantengono l'autorizzazione stessa, senza alcun obbligo di adeguamento, fino alla sua scadenza naturale. L'adeguamento è obbligatorio, anche prima della scadenza di cui al precedente capoverso, laddove tali organismi presentino istanza di autorizzazione all'esercizio del procedimento di riconoscimento di crediti formativi.

**Art.5**

Le presenti disposizioni generali si applicano anche ai percorsi finanziati dalla Regione, salvo quanto specificamente previsto nell'ambito dell'avviso pubblico o del provvedimento istitutivo del percorso.

**Art.6**

Le certificazioni e le abilitazioni rilasciate dalla Regione precedentemente all'adozione dello standard di percorso formativo mantengono piena validità ad ogni effetto di legge.